

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

Présidence de la Région
Bureau électoral

**Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco
e del consiglio comunale**

COURMAYEUR
11 NOVEMBRE 2007



**Istruzioni
per gli uffici elettorali di sezione**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE»

Pubblicazione n. 1 - Le leggi elettorali.

Pubblicazione n. 2 - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione n. 3 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione n. 4 - Disciplina della propaganda elettorale.

Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione.

Pubblicazione n. 6 - Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 - Risultati ufficiali.

Avvertenza

Per agevolare i compiti cui sono chiamati gli uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli uffici predetti.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio elettorale di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

- a) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste ne costituiscono il fondamento;
- b) i dati numerici da riportare sui verbali siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi base per la proclamazione degli eletti;
- c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni un ufficio elettorale.

L'ufficio è composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Si ritiene opportuno sottolineare che con l'introduzione di un eventuale turno di ballottaggio, ai fini dell'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, previsti dalla legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, la nomina dei componenti dei seggi opera anche in relazione a detto secondo turno.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti, a tutte le operazioni elettorali, almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vice presidente (art. 28 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Nella dizione «operazioni» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e sino alla proclamazione degli eletti.

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 27, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

L'art. 89 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da Euro 206,00 a Euro 516,00.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 27, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal Presidente del Tribunale di Aosta (art. 23, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Qualora il designato a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Tribunale di Aosta e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza dell'ufficio il sindaco od un suo delegato (art. 23, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vice presidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, tra gli scrutatori, dallo stesso presidente (art. 27, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio compie tutte le operazioni, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente (art. 27, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 52 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

La sua decisione è provvisoria, infatti, contro le operazioni per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

§ 7. Poteri di polizia del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza; pertanto, egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far

espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 46, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Di regola, la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente (art. 46, commi 2 e 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 46, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (art. 46, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46, commi 7 e 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione

(1) Art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

1. "Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".

e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle Autorità civili, sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Infine, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (art. 48, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni), attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 33.

CAPITOLO III

IL VICE PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vice presidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, ha affidato le funzioni di vice presidente.

Il vice presidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 27, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 28, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono sorteggiati dalla Commissione Elettorale Comunale nel periodo compreso tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 24, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di lista (art. 28, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 25 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni (1).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica ed il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio debba restare invariata, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato ebbero le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e siano invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente, od in sua assenza il vice presidente, provvederà alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità precedentemente illustrate.

§ 10. Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati in seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, d'identificazione

(1) Art. 25 della legge regionale 4/1995: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione"

degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, secondo quanto disposto dal presidente del seggio.

§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio nei casi indicati dalla legge od a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere relativamente a difficoltà e incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, nonché sui reclami o proteste, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 52, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori, che abbiano già votato (art. 46, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 12. Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni di cui trattasi non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, ai sensi di quanto dispone l'articolo 46, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, per i quali non esistano le cause di esclusione previste dall'art. 25 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 24, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Si ritiene che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, nulla impedisce che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto, eventualmente assegnati alla sezione.

§ 14. Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso o con le liste della votazione.

§ 15. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Alla base di tutto il procedimento sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione.

Poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni si procede alla proclamazione degli eletti, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine sono stati predisposti speciali modelli che agevoleranno i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nei modelli anzidetti - che devono essere compilati in doppio esemplare - non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione dei verbali stessi è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi

al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche tra i due esemplari del verbale.

Nei verbali dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione dei verbali, **che debbono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista presenti, nonché il bollo della sezione**, e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96 del Testo Unico 570/1960.

CAPITOLO VI

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 16. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I delegati di lista hanno facoltà di designare, rispettivamente, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione. Le designazioni vanno effettuate al Segretario del comune entro il venerdì precedente l'elezione, che provvede all'invio di esse ai rispettivi presidenti di seggio nelle ore antimeridiane del giorno precedente la votazione insieme con le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio (art. 37, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le designazioni anzidette possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina della votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (art. 37, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 17. Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I rappresentanti delle liste dei candidati:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni;
- b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di cui trattasi, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare - nell'interno della sede della sezione - un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

I rappresentanti anzidetti possono anche usare la copia delle liste della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti in questione possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 43, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 48, comma 10, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 18. Qualifica di pubblici ufficiali ai rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista, come già accennato, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 27, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 19. Sanzioni per i rappresentanti di lista.

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni sono puniti, a norma dell'art. 96, comma 5, del Testo Unico 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a Euro 2.065,00.

CAPITOLO VII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 20. Presentazione del presidente al sindaco.

Anche prima della costituzione dell'ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al sindaco alle ore 16,00 del giorno dell'insediamento del seggio, per gli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 21. Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

Il presidente del seggio, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, alle ore 16,00 del sabato ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- e) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dall'Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza della Presidenza della Regione, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;
- g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
- h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale, un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.

Il pacco delle schede deve essere aperto il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'ufficio di sezione.

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco o a sentenza che li dichiara elettori (articolo 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 3) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- 4) elettori residenti all'estero;
- 5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni elettorali e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali permanenti;
- 6) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale.

§ 22. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare (art. 29, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

- a) Tramezzo o transenne che dividono in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo o da transenne con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo o le transenne anzidetti siano abbastanza solidi da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

- b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. L'urna fissata sul tavolo sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 38, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

- c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate da due a quattro cabine; esse devono essere separate l'una dall'altra, addossate ad una parete, munite da ogni parte di ripari e collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo o delle transenne di cui alla let-

tera a); le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 38, commi 5 e 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso che nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, è assegnata un'urna ad ogni sezione. L'urna è destinata alla conservazione delle schede votate.

Le urne possono essere di due tipi: di legno e di cartone, entrambe di forma cubica.

L'urna viene fissata al tavolo mediante l'apposita vite con galletto applicata sul fondo oppure mediante strisce di carta gommata che fissino, sui quattro lati, l'urna al tavolo.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente del regolare funzionamento dell'urna e della fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per la sua suggellatura e chiusura.

e) Cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Poiché l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate dovranno essere usate le apposite cassette in dotazione ad ogni sezione.

f) Disposizione dell'urna e della cassetta.

L'urna dovrà essere sistemata alla destra del presidente mentre alla sinistra del presidente verrà sistemata la cassetta destinata a contenere le schede autenticate da consegnare agli elettori.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni per la votazione si protrarranno infatti anche nelle ore notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

§ 23. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

L'art. 38, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni recependo le direttive della legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, a mente del citato art. 38, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto recante le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 38, comma 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

§ 24. Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 25. Insediamento dei componenti dell'ufficio.

Alle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto, a norma dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, e, in base ai verbali indicati nell'art. 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente, quindi, sceglie, a norma dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, lo scrutatore al quale affida le funzioni di vice presidente.

Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, li sostituisce nel modo indicato al paragrafo 9.

L'art. 28 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vice presidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori nominati a norma dell'art. 24 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 28.

§ 26. Ammissione dei rappresentanti di lista.

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti di lista sulla base delle designazioni consegnategli dal sindaco o delle ricevute delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione che deve essere stata attuata a norma dell'articolo 37 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia stata precedentemente effettuata con le modalità e nei termini di cui al citato articolo 37, in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

§ 27. Accesso nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale o altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (art. 39 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle elezioni anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 46 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione;

3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 39, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

A norma dell'art. 38, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, nel compartimento della sala destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario (art. 41, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo o delle transenne che separano il compartimento destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e di impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti, e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 46, commi 5, 6, e 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

CAPITOLO IX
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE
DELLE SCHEDE

§ 28. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio, il presidente fa accertare ai componenti dell'ufficio stesso l'arredamento della sala della votazione.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 29. Annotazioni alle liste di sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal sindaco insieme con le carte e con gli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presentano a votare.

CAPITOLO X

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 30. Autenticazione delle schede - Operazioni da compiere.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, il presidente procede all'autenticazione delle schede (art. 48 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione, che devono avvenire nel seguente ordine:

- 1) apposizione della firma dello scrutatore;
- 2) apposizione del timbro a cura del presidente.

Nessuna numerazione deve essere eseguita sulle schede di votazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presidente e degli altri componenti l'ufficio di sezione.

Per la firma e la timbratura delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione.

§ 31. Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il presidente del seggio provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

§ 32. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e timbrare.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'ufficio di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Come si è detto in precedenza (paragrafo 10), le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio di sezione.

Gli scrutatori, durante la firma di ogni scheda, che deve essere apposta sulla faccia esterna della scheda nell'apposito spazio, dovranno aver cura di controllare che tutte le schede riportino la denominazione del comune e la stessa dicitura.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondano esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore (art. 48, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente, quindi, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e dopo aver preso nota nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime nell'apposito spazio il bollo stesso su ciascuna scheda.

Le schede anzidette sono, poi, riposte nella relativa cassetta, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 33. Rinvio delle operazioni e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la cassetta contenente le schede firmate dagli scrutatori e timbrate, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse apporranno la firma il presidente stesso ed i componenti dell'ufficio elettorale, nonché i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il plico contenente il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste contenenti le schede avanzate, ecc.) deve essere riposto nell'apposita busta che dovrà essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 7,00 del giorno successivo e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 48, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Dovrà, inoltre assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti delle liste possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 48, comma 10, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XI
LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 34. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 7,00 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti secondo quanto precisato ai paragrafi 9 e 25.

Ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

§ 35. Sigillatura dell'urna.

Il presidente, fatto constatare ai presenti l'integrità della cassetta che contiene le schede, la apre e controlla che il numero delle schede sia identico a quello delle schede riposte nella cassetta la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione - poste nell'apposita busta - servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi degli artt. 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, in modo che si possano iniziare quanto prima le operazioni di votazione.

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla.

CAPITOLO XII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 36. Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

Il presidente avverte che l'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

- a) tracciare, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno prescelto.

In tal modo, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ed il candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati (art. 53 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

- b) tracciare, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sia sul contrassegno, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sia sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco collegati alla lista votata.

Anche in questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia del candidato alla carica di vice sindaco, sia in favore della lista ad essi collegata (art. 53 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

- c) tracciare, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco e sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o su entrambi.

In tal caso si intende votata anche la lista collegata al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco (art. 53 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

- d) manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti alla lista compresa nel corrispondente spazio, senza segnare il relativo contrassegno.

In tal caso si intendono validamente votati anche il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco nonché la lista cui appartengono il candidato o i candidati votati.

Il presidente avverte, inoltre, che:

- 1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale esclusivamente della lista da lui votata (art. 54, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 2) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa consegnata dal seggio, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei

- candidati preferiti, compresi nella lista medesima (art. 54, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 3) in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data ed eventualmente il luogo di nascita del candidato prescelto (art. 54, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
 - 4) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (art. 54, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
 - 5) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 50, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). Con la scheda l'elettore deve restituire la matita (art. 50, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 37. Ammissione degli elettori alla votazione.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 49 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

È, tuttavia, facoltà del presidente consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno della votazione.

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 - in attuazione dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 - ha introdotto **la tessera elettorale personale a carattere permanente.**

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni e sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni che erano proprie del certificato elet-

torale il quale, in passato, veniva stampato e consegnato in occasione di ogni consultazione.

L'elettore - per poter essere ammesso ad esercitare il diritto di voto presso la sezione - deve esibire la sua tessera elettorale personale al presidente di seggio unitamente ad un suo documento di identificazione (art. 22 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) **(1)**.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la medesima data della consultazione attualmente in svolgimento, così da comprovare che l'elettore abbia già esercitato il diritto di voto per quella stessa elezione, l'elettore non può essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori del comune ed elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

2) i membri del seggio e i rappresentanti di lista, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di altra sezione del comune, purchè muniti della tessera elettorale (art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

3) gli elettori non deambulanti: tali elettori, quando la sede della sezione presso la quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune esente da barriere architettoniche, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di un'attestazione medica rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale attestante l'impedimento (art. 40, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

Gli elettori di cui ai numeri 2 e 3 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione (art. 40, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Degli elettori di cui ai numeri 1, 2 e 3 vengono riportate le generalità nel verbale.

(1) Se, per qualsiasi motivo, il Comune non abbia potuto rilasciare la tessera elettorale all'elettore iscritto nelle liste della sezione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), viene consegnato all'elettore medesimo un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione: in tal caso l'elettore viene ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato predetto e un documento di riconoscimento.

§ 38. Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia;

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

in tal caso, nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento (art. 49, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

I presidenti vorranno attentamente vigilare perché tale prescrizione sia sempre osservata.

2) per attestazione di uno dei membri dell'ufficio, a norma dell'art. 49, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

3) per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio (art. 49, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 49, commi 4 e 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni); ma, prima di compiere tale atto, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del Testo Unico 570/1960.

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere (art. 49, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 39. Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia stato apposto il bollo di un'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data in cui si svolge l'elezione, provvedendo ad annotare anche il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista sezionale del votante stesso.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero dei votanti (paragrafo 34) sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Per opportuna norma del Presidente, si fa presente che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni.

I cittadini dell'Unione europea che risiedano in Italia e che siano in possesso della tessera elettorale, il cui modello è riportato alla tabella D allegata al citato decreto possono votare per il rinnovo dei consigli comunali.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza ovvero dell'attestazione del sindaco o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale, esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza, l'attestazione o l'attestato di cui trattasi.

Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza, dell'attestazione o dell'attestato è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

§ 40. Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Dopo che uno scrutatore ha apposto, sulla tessera elettorale, la data della votazione ed il bollo della sezione ed ha annotato nel registro il numero della tessera stessa, il presidente legge ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione.

Quindi consegna all'elettore la matita copiativa, per l'espressione del voto, e la scheda. Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni le schede spiegate agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non rechino tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarle.

§ 41. Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

Qualora la scheda non fosse ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla, facendolo rientrare nella cabina (art. 50, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 50, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura e chiunque altro impedisce di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del testo unico 570/1960).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possono portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna (art. 50, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (art. 50, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Insieme con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 50, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da €. 103,00 a €. 309,00 (art. 99, comma 1, del testo unico 570/1960): il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

CAPITOLO XIII
**CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE**

§ 42. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

A norma dell'art. 41, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore liberamente scelto.

L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico, che deve essere rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi di amministrazione delle Unità sanitarie locali.

Allo scopo, pertanto, di fornire ai presidenti di seggio un criterio univoco cui attenersi nel disporre l'ammissione al voto di tali elettori, si ritiene utile riportare di seguito i principi affermati al riguardo dal Consiglio di Stato e ribaditi, per ultimo, nella decisione n. 505 del 6 giugno 1990, sui quali si richiama la particolare attenzione ai fini di una loro puntuale ed esatta osservanza.

Ha affermato il suddetto Consesso che:

“a) l'elencazione delle infermità previste dall'art. 55 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361(1), non è tassativa, spettando al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sè consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento, comunque, deve essere in ogni caso riconducibile alla capacità visiva dell'elettore o al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'elettore;

b) la norma impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche l'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore;

c) il presidente provvede sulla base di un'indagine empirica ed è vincolato per quanto attiene alla portata pratica della stessa quale reale impedimento ad esprimere materialmente il voto;

d) i certificati medici, in particolare, sono atti di certezza privilegiata solo con riguardo alla natura dell'infermità e non anche relativamente alla specifica capacità invalidante della stessa ai fini dell'espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;

(1) Che sono le stesse infermità previste dall'art. 41 della legge regionale 4/1995.

e) tale apprezzamento, di carattere discrezionale, va sempre riferito, per “i casi analoghi” del suddetto art. 55, a fattispecie concretanti impedimenti fisici dell’elettore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l’elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, amputazione delle mani e paralisi, il disposto dell’art. 55 richiede un accertamento da parte del presidente del seggio dell’effettiva sussistenza dell’impedimento - per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà oppure sulla base di certificazione medica attestante la malattia - e l’indicazione a verbale dello specifico motivo dell’ammissione al voto con l’accompagnatore.”

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto è fatta apposita annotazione dal presidente di seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto tale compito (art. 41, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni e art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: “Accompagnatore(data)(sigla del presidente)” senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- a) richiedere all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che esso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore (art. 41, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- b) accertarsi, con apposita domanda, se l’elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome (art. 41, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore (art. 41, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni (art. 41, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 43. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco rilasciata su decisione della Commissione Elettorale Circondariale.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, si presenti a votare munito di sentenza o di attestazione del sindaco, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidetta;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso comune.

È da avvertire, peraltro, che, nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima.

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non fu autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario, pertanto, che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra che, prelevata dal corrispondente plico delle schede residue venga firmata da uno scrutatore, bollata dal presidente e da questi introdotta nella cassetta destinata a contenere le schede autenticate.

§ 44. Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

L'art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che i membri del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione del comune.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti di lista non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi devono esibire la tessera elettorale, attestante che sono elettori del comune, sulla quale vengono apposti il timbro della sezione e la data, mentre il numero della tessera stessa viene annotato nell'apposito registro (vedi paragrafo 39).

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale. La scheda consegnata agli interessati deve, volta per volta, essere sostituita nei modi indicati al precedente paragrafo 43.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione.

§ 45. Caso in cui votano elettori non deambulanti.

L'art. 40, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori, deve:

- a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo dei verbali, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tali elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite, di volta in volta, nei modi indicati al paragrafo 43.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 40, comma 2, e 41, comma 9, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 40, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 46. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nell'apposita busta.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla cassetta dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente.

§ 47. Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 50, comma 6, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni: la scheda è annullata e inclusa nell'apposita busta per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

§ 48. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dall'ultimo periodo dell'art. 46, comma 7, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tale operazione si prolunghi più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta, nella cassetta, una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione. L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti, fermo restando la disposizione dell'art. 47 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni riguardo il termine ultimo delle operazioni di votazione.

La scheda annullata è inclusa nell'apposita busta.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

§ 49. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate,

le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nell'apposita busta (art. 50, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente vedrà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda ed in tale caso procederà alla denuncia dell'elettore, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del Testo Unico 570/1960.

§ 50. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 50, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

§ 51. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale dell'ufficio di sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 50, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 99, comma 1, del testo Unico 570/1960.

CAPITOLO XIV

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 52. Chiusura della votazione.

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22,00 (art. 47, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni). Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nei locali del seggio elettori, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla l'urna contenente le schede votate (art. 51, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XV

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 53. Premessa.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo avere sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 54. Accertamento del numero dei votanti.

L'ufficio determina innanzitutto il numero degli elettori che hanno votato (art. 51, comma 1, lettera c), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

A tale scopo accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, **i quali risultino aver votato**. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna, si trova apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 50, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni) o ad attestazione del sindaco, secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;
- 3) il numero dei componenti dell'ufficio sezionale, dei rappresentanti delle liste, nonché degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, iscritti in altre sezioni del comune, che hanno votato nella sezione (art. 40 comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);
- 4) il numero degli elettori non deambulanti, iscritti in altre sezioni del comune, che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (art. 40, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni);

I votanti di cui al numero 3 e 4 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro:

- a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Procede poi ad inserire le liste di sezione e le liste aggiunte nelle apposite buste.

§ 55. Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichi.

L'ufficio procede, poi, al controllo delle schede autenticate rimaste nella rispettiva cassetta e non utilizzate per la votazione (art. 51, comma 1, lettera d), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'ufficio procede ad inserire nella apposita busta le schede rimaste nella cassetta o rimaste non autenticate; i due gruppi di schede dovranno essere confezionate in due distinti pacchetti.

§ 56. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera elettorale e le schede non utilizzate.

Ultimati gli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi 54 e 55, l'ufficio procede alla formazione del plico nel quale sono comprese:

- a) la busta contenente le liste elettorali usate per la votazione, che devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. Nella stessa busta vanno inoltre inserite le liste aggiunte utilizzate per gli elettori degenti in luoghi di cura;
- b) la busta contenente i registri maschile e femminile utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti;
- c) la busta contenente tutte le schede avanzate sia quelle autenticate sia quelle non autenticate.

Sul plico si appongono il bollo della sezione e le firme di tutti i componenti del seggio, nonchè dei rappresentanti di lista che lo richiedano (art. 51, comma 1, lettera c), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il plico, sigillato, viene rimesso immediatamente, per il tramite del comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta (art. 51, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 57. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio.

L'ufficio elettorale di sezione provvede quindi a racchiudere il bollo, i verbali, nonchè gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni in apposito plico sigillato e rinvia le operazioni alle ore 8,00 del mattino successivo.

Dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio il presidente scioglie l'adunanza (art. 51, comma 1, lettere e) e f), della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le operazioni previste nei paragrafi 54, 55, 56 e 57 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento di ciascuna operazione deve farsi menzione nel verbale (art. 51, comma 4, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XVI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 58. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Alle ore 8.00 del lunedì mattina il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto indicato ai paragrafi 9 e 25. Il presidente procede, in seguito, all'estrazione a sorte, tra gli scrutatori, di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede e ad un terzo scrutatore quello di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato nella relativa cassetta.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 62.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente, dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna; di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, dei voti di lista e di preferenza, nonché dell'altro scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'ufficio, e cioè: il presidente o il vice presidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere - oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle liste - solamente gli elettori della sezione. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, le persone indicate nel precedente paragrafo 27.

CAPITOLO XVII

LO SCRUTINIO

§ 59. Termini per le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio appena ultimate le operazioni illustrate al paragrafo 58 e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate **entro le ore 16 del giorno stesso** (art. 62, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 60. Inizio dello scrutinio.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Quindi il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, dopo averla aperta, procederà alle operazioni di spoglio.

§ 61. Spoglio e registrazione dei voti.

Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 62 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda, la spiega e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco votati ed il contrassegno della lista ad essi collegata.

Subito dopo, e **senza soluzione di continuità**, il presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome dei candidati alla carica di consigliere ai quali sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco nonché, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro le schede contenenti o meno voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Si tenga presente che a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e dal candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato.

I prospetti di riscontro sono essenzialmente utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Le schede contenenti voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede autenticate non usate.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolare modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

È vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta, il cui voto è stato spogliato, non sia stata posta nella scatola (art. 62, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

§ 62. Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato al paragrafo 36, all'art. 62, comma 6 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 63. Casi di nullità - Schede bianche.

Per quanto concerne la valutazione dei voti espressi, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione sull'art. 63 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, il quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità del voto di lista - Si ha la nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e di

vice sindaco, la collegata lista, presenta irregolarità tali da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazione.

I casi di nullità del voto di lista derivano dal disposto del secondo comma dell'art. 63 anzidetto, in base al quale voto di lista è nullo quando le schede:

- a) non siano quelle prescritte dagli allegati A e B della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni o non portino la firma o il bollo richiesti dall'art. 48 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni;
- b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

2) Nullità della scheda - Si ha nullità della scheda negli identici casi indicati nelle lettere a) e b) del punto 1, quando non può parlarsi di nullità del voto di lista dato che la scheda non contiene alcuna espressione del voto di lista. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su due o più contrassegni contigui o due o più segni su diversi contrassegni e abbia indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non abbia espresso alcuna preferenza.

3) Nullità del voto di preferenza - I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 54 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni al quale si fa integrale riferimento.

Si ha la nullità del voto di preferenza quando:

- a) il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- b) i voti di preferenza siano stati compresi in una lista diversa da quella votata;
- c) i voti di preferenza siano in eccedenza a due;
- d) i voti di preferenza siano compresi in schede delle quali sia stata dichiarata la nullità del voto di lista.

Si tenga, in questa sede, presente la norma, che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza, o le eventuali contestazioni sui medesimi, non importano necessariamente la nullità, se non è nullo per altre cause, del voto di lista.

Pare opportuno precisare che non essendo possibile esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri (cfr. paragrafo 36) e dovendo gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al

principio sancito dall'art. 63 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti di lista o di preferenza nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede nulle e le schede bianche, le schede contenenti voti di lista e di preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella apposita busta per essere allegate al verbale.

§ 64. Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Anche con riguardo a tali voti, si ritiene che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 63, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dall'art. 54, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 52, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di chicchessia, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Allo stesso modo, i voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e ai voti di preferenza contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, vanno incluse nella apposita busta, per essere allegate al verbale.

§ 65. Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente conta tutte le schede spogliate. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non assegnati, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde rispettivamente a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 66. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 67. Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nel paragrafo precedente, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti (art. 64, primo comma, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 68. Chiusura del verbale. Formazione dei plichi con il verbale e con gli atti dello scrutinio.

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

- 1) raccoglie in un plico le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate ad elettori per artificioso indugio nella espressione del voto, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il loro voto, e che sono state vidimate;

- 2) ripone in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le schede relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state vidimate: in detto plico viene, inoltre, inclusa una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso).

I predetti plichi vengono inclusi nell'apposita busta in cui dovrà essere posto uno dei due esemplari del verbale.

- 3) chiude tutte le schede valide nonché una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) in altro apposito plico recante le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide saranno subito rimessi al Presidente della Regione dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella apposita busta, viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del comune.

CAPITOLO XVIII

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 69. Incaricati del ritiro del materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del comune o al rappresentante della Forza pubblica di grado più elevato, in servizio presso la sezione.

§ 70. Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita busta saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetina con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale della sezione. Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirato dall'incaricato del comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla Segreteria del comune.

CAPITOLO XIX

LO SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE

§ 71. L'adunanza dei presidenti delle sezioni.

L'art. 65, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, stabilisce che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, aventi più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti e la proclamazione dei candidati risultati eletti vengono effettuate dall'adunanza dei presidenti delle sezioni.

Tale organo, come risulta evidente dalla stessa denominazione, è composto dai presidenti degli uffici elettorali delle sezioni del comune.

L'adunanza viene presieduta dal presidente della prima sezione (art. 65, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario della prima sezione (art. 65, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 72. Intervento dei vice presidenti delle sezioni alle operazioni dell'adunanza.

Nel caso in cui il presidente di qualche sezione sia impossibilitato ad intervenire alle operazioni dell'adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni stesse il vice presidente (art. 65, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 73. Compiti dei componenti l'adunanza.

I presidenti delle singole sezioni saranno adibiti dal presidente dell'adunanza a tutte le operazioni necessarie per il riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni, e per la proclamazione degli eletti.

§ 74. Poteri del presidente dell'adunanza.

Il presidente dell'adunanza dei presidenti delle sezioni ha tutti i poteri spettanti, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'adunanza o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'adunanza.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'adunanza hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami alle operazioni dell'adunanza stessa.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

§ 75. Poteri dell'adunanza.

L'adunanza dei presidenti delle sezioni si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (art. 65, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XX
SALA DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI

§ 76. Sede dell'adunanza.

L'adunanza dei presidenti delle sezioni ha luogo nella sala della prima sezione.

§ 77. Accesso alla sala dell'adunanza.

Hanno accesso alla sala dell'adunanza, al fine di poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali del comune o altro documento attestante tale qualità.

Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'adunanza.

Alla sala dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'adunanza;
- 3) tutte quelle persone infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 39, comma 2, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XXI
**LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

§ 78. Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, debbono avere inizio terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo al giorno della votazione e devono essere ultimate entro le ore 24 del giorno stesso.

§ 79. Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanza.

Perché le operazioni dell'adunanza siano valide, occorre che sia presente la maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire (art. 65, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

§ 80. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.

L'adunanza, appena insediatasi, deve accertare se siano pervenuti da tutti gli uffici elettorali di sezione i plichi con i verbali ed i relativi allegati. Nello stesso tempo deve accertare che tutti gli uffici anzidetti abbiano completato le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO XXII

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI

§ 81. Operazioni di spoglio.

Nel caso che qualche sezione non abbia completato le operazioni di scrutinio, l'adunanza dei presidenti delle sezioni procede, in sede surrogatoria, al compimento delle operazioni stesse.

L'adunanza procede alle operazioni anzidette, separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti ed alle schede, contenute nell'urna e nella scatola, che le sono stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento di tali operazioni si richiamano le direttive contenute nei paragrafi 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66.

§ 82. Compilazione dei verbali.

Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali da compiliarsi in duplice esemplare, distintamente per ciascuna sezione.

Il numero di ogni sezione, per la quale si è provveduto al completamento delle operazioni suddette, viene registrato nel verbale dell'adunanza.

§ 83. Formazione e spedizione dei plichi.

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al precedente paragrafo 81, l'adunanza deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 68.

L'adunanza, inoltre, provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, includendolo nella apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altro esemplare, incluso nell'apposita busta, viene trattenuto, per essere inviato, poi, insieme con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'adunanza, al Presidente della Regione con allegati i plichi sopra indicati, contenenti le schede spogliate.

CAPITOLO XXIII

OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

§ 84. Riepilogo dei voti.

Compiute le eventuali operazioni di surrogazione, l'adunanza dei presidenti effettua, in primo luogo, il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco e dal collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'adunanza stessa, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Si tenga presente che devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuata dall'adunanza dei presidenti.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'adunanza stessa.

§ 85. Proclamazione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti il presidente dell'adunanza, dopo aver interpellato i presenti circa la sussistenza di cause di ineleggibilità nei confronti del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti, li proclama eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

§ 86. Parità di voti tra candidati.

Può verificarsi il caso che due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti.

In tale ipotesi, il presidente dell'adunanza, datone atto nel verbale, provvede immediatamente a trasmettere alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'adunanza proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste verranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco in sede

di ballottaggio (art. 66, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Si avverte che, ove la suddetta eventualità si verifichi, deve essere compilato, in duplice copia, un estratto del verbale dell'adunanza contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare di detto estratto, chiuso in un plico sigillato col bollo della prima sezione, viene rimesso al Presidente della Regione, insieme all'altra documentazione indicata al paragrafo 100.

L'altro esemplare, chiuso in altro plico, viene depositato nella Segreteria del comune, **ove dovrà essere custodito per essere consegnato, poi, al Presidente dell'adunanza all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relativa al ballottaggio.**

CAPITOLO XXIV

**DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE
DI LISTA E DELLA CIFRA INDIVIDUALE**

§ 87. Determinazione della cifra elettorale di lista.

L'adunanza dei presidenti passa, quindi, a determinare la cifra elettorale ottenuta dalle liste in tutte le sezioni elettorali del comune.

A tal fine, si tenga presente che, a norma dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti complessivamente dal candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

Pertanto, nell'apposito paragrafo del verbale, devono essere riportati, per ognuna delle liste, il totale dei voti validi conseguiti dai collegati candidati alla carica di sindaco e vice sindaco.

Dei totali stessi viene dato atto sul verbale, nel quale le liste vengono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto di cui all'art. 36 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

§ 88. Determinazione della cifra individuale.

L'adunanza dei presidenti, quindi, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

§ 89. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata ai candidati eletti sindaco e vice sindaco.

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente dell'adunanza, sempreché siano già stati proclamati eletti il sindaco e il vice sindaco, procede all'attribuzione alla lista ad essi collegata dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore ove detto numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

§ 90. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste.

Per la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni del paragrafo precedente fra le liste non collegate ai candidati eletti sindaco e vice sindaco, **che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi**, la legge regionale 4/1995 e successive modificazioni ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, l'adunanza dei presidenti deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3 ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

I risultati di tali operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto del verbale, dopo di che il presidente dell'adunanza sceglierà i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnazione dei seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se, invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

CAPITOLO XXV
**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE**

§ 91. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista.

Compite le operazioni indicate al capitolo precedente. L'adunanza dei presidenti procede alla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 53, comma 8, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

La graduatoria di cui trattasi viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

§ 92. Accertamenti dei motivi di ineleggibilità.

Il presidente dell'adunanza quindi, interpella gli elettori presenti per conoscere se sussistono cause di ineleggibilità nei confronti dei candidati da proclamare eletti.

Dell'assenza di cause di ineleggibilità, come degli eventuali motivi denunziati, deve essere dato atto nel verbale per le definitive decisioni a termini dell'art. 71 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

§ 93. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'adunanza dei presidenti, circa il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, tenendo presente la disposizione secondo la quale il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco e il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima, nonchè la graduatoria dei candidati delle singole liste, proclama eletti consiglieri comunali, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 71 sopracitato, i primi candidati compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunziate cause di ineleggibilità.

§ 94. Elenchi dei candidati non eletti.

Successivamente l'adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili, a norma dell'art. 71 ed alle surrogazioni, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

CAPITOLO XXVI
**PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

§ 95. Premessa.

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, l'adunanza dei presidenti delle sezioni, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se siano verificate le condizioni richieste dall'art. 60 della regionale 4/1995 e successive modificazioni, e cioè:

- 1) che abbia partecipato alla votazione almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) che la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50% del numero dei votanti.

§ 96. Verifica del primo quorum.

Al fine di accertare se abbia votato o meno più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, il presidente riassume nell'apposito prospetto contenuto nel verbale, desumendoli dai verbali delle sezioni, i dati relativi al numero degli elettori ammessi al voto in virtù di una sentenza della Corte di appello o della Corte di Cassazione o dall'attestazione del sindaco, ed accerta così il numero complessivo degli elettori del comune.

Si tenga presente che, agli effetti del conteggio degli elettori del comune, non vanno computati gli elettori ammessi a votare ai sensi degli articoli 40, 42 e 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni ed iscritti nelle liste a cura del presidente del seggio all'atto della votazione, in quanto i medesimi sono già iscritti nelle normali liste di sezione del comune.

Degli elettori ricoverati in luoghi di cura, vanno, invece, tenuti presenti, agli effetti del conteggio di cui trattasi, quelli che hanno votato in base ad una sentenza della Corte di appello o della Corte di Cassazione o ad attestazione del sindaco.

Successivamente il presidente procede all'accertamento del numero complessivo dei votanti, riassumendo in altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali delle singole sezioni.

In questo conteggio debbono essere presenti anche coloro che hanno votato ai sensi dell'art. 43, dell'art. 44 e dell'art. 45 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

Appena in possesso di questi dati, il presidente accerta se sia stato raggiunto il primo quorum prescritto dall'art. 60 della legge regionale anzidetta.

Nella eventualità che questo primo quorum non sia raggiunto, il presidente *deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'adunanza.*

§ 97. Verifica del secondo quorum.

Se il primo quorum risulti raggiunto, il presidente dell'adunanza passa a verificare se la lista abbia ottenuto un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti. A tale scopo, calcolata la cifra corrispondente al 50% dei votanti, rileva se il totale dei voti sia superiore alla predetta cifra.

Se non è stato raggiunto tale secondo quorum, il presidente deve dichiarare nulla l'elezione senza procedere alle proclamazioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 60 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni.

§ 98. Proclamazione degli eletti.

Accertato che si sono verificate le condizioni richieste, il presidente dell'adunanza procede alle conseguenti proclamazioni secondo le istruzioni dei paragrafi precedenti, tenuto conto che saranno eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

CAPITOLO XXVII
**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

§ 99. Compilazione del verbale.

Delle operazioni compiute dall'adunanza dei presidenti delle sezioni viene redatto apposito verbale in duplice esemplare.

Nel verbale va fatta la precisa registrazione di tutte le operazioni compiute, nonché di tutti gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate e delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (art. 65 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'adunanza e munito del bollo della prima sezione.

§ 100. Spedizione del verbale.

Un esemplare del verbale, immediatamente chiuso in un plico sigillato col bollo della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due membri dell'adunanza, viene subito rimesso al Presidente della Regione insieme con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti dell'adunanza.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere usati gli appositi modelli.

CAPITOLO XX

LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

§ 78. Premessa.

La legge regionale 4/1995 e successive modificazioni recante norme per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, ha introdotto agli articoli 53, comma 4 e 56, comma 1, l'istituto del ballottaggio.

Le disposizioni sopra richiamate dispongono che a detto ballottaggio, si procede in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono secondo i termini e modalità già dettagliatamente descritte nella presente pubblicazione e con l'osservanza delle seguenti ulteriori istruzioni.

§ 79. Composizione dell'ufficio.

Come già si è detto al paragrafo 1, la nomina dei componenti dei seggi effettuata in vista di consultazioni amministrative, è operata, anche in relazione all'eventuale turno di ballottaggio.

Pertanto la composizione dell'ufficio, fatti salvi ovviamente i provvedimenti sostitutivi medio tempore intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti, deve rimanere immutata, qual era, cioè, all'inizio delle operazioni del primo turno di votazione.

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all'atto della costituzione del seggio, si richiamano i paragrafi 4, 9 e 13.

§ 80. Apertura della votazione di ballottaggio.

Il presidente dopo aver dichiarata aperta la votazione, enuncia ad alta voce le modalità di voto, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il presidente avverte gli elettori, che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno esclusivamente sul rettangolo entro il quale sono scritti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco prescelti o sul loro contrassegno di lista.

Le avvertenze suddette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

§ 81. Spoglio e registrazione dei voti.

Anche per quanto concerne le modalità con le quali devono essere eseguite le operazioni di scrutinio, si intendono, in questa sede, integralmente richiamate le istruzioni contenute nel capitolo XVII.

Si tenga presente che, per il turno di ballottaggio, le operazioni di scrutinio avranno inizio la domenica sera al termine delle operazioni di voto (art. 47, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni).

CAPITOLO XXVIII
**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI A SEGUITO
DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

§ 101. Premessa.

Per quanto concerne la composizione dell'ufficio, l'accesso nella sala dell'adunanza e l'inizio delle operazioni, si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei Capitoli I, II, III della presente pubblicazione.

§ 102. Operazioni dell'adunanza dei presidenti.

Compito dell'adunanza dei presidenti è quello di procedere alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste ed alla conseguente proclamazione a consigliere comunale dei candidati compresi nelle stesse.

Come è stato certificato nel precedente verbale, le anzidette operazioni, infatti, non sono state effettuate in sede di prima votazione, a seguito del conseguimento della parità di voti riportata in detto primo turno, dai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco maggiormente votati.

§ 103. Riepilogo dei voti.

La prima operazione che l'adunanza dei presidenti deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune dai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

Al tal fine, l'ufficio riporta, nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

§ 104. Proclamazione alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco.

Effettuate le operazioni indicate al paragrafo precedente; il presidente dell'adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale a termini dell'art. 71 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni. Proclama, altresì, eletto alla carica di vice sindaco il candidato ad esso collegato. Nel caso in cui i candidati che hanno partecipato al ballottaggio abbiano ulteriormente conseguito lo stesso numero di voti, viene eletto alla carica di sin-

daco il più anziano di età e di conseguenza viene proclamato eletto alla carica di vice sindaco il candidato ad esso collegato.

§ 105. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste.

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e di vice sindaco, l'adunanza dei presidenti passa a determinare il numero dei seggi spettante a ciascuna lista .

A tal fine, l'adunanza riporta nel verbale delle operazioni i dati contenuti nell'estratto del verbale dell'adunanza dei presidenti relativo ai risultati del primo turno di votazione, che è stato consegnato dalla segreteria del comune all'atto dell'insediamento dell'ufficio, e, quindi, compie le operazioni dettagliatamente descritte nel capitolo XXIV.

§ 106. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Successivamente l'adunanza dei presidenti, tenuto presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità già indicate al capitolo XXV.

§ 107. Verbale delle operazioni.

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 99 e 100.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXI

SANZIONI PENALI

§ 82. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici elettorali.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99.

§ 83. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e scrutinio.

Sanzioni penali sono sancite inoltre dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del testo unico citato a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio.

§ 84. Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 46 della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 27, comma 3, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioni), ha l'obbligo di fare rapporto al Procuratore della Repubblica di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel citato testo unico n. 570, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del nuovo codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vice presidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vice presidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vice presidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

INDICE

INDICE

Avvertenza	Pag. 3
------------------	--------

PARTE PRIMA L'UFFICIO DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni	Pag. 6
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti ...	Pag. 6
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale	Pag. 6

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio di sezione	Pag. 7
§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione	Pag. 7
§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione ..	Pag. 7
§ 7. Poteri di polizia del presidente dell'ufficio di sezione	Pag. 7

CAPITOLO III

IL VICE PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vice presidente	Pag. 10
---	---------

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori	Pag. 11
§ 10. Compiti degli scrutatori	Pag. 11
§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori	Pag. 12
§ 12. Potere di decisione degli scrutatori	Pag. 12

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario del seggio	Pag. 13
§ 14. Compiti del segretario del seggio	Pag. 13
§ 15. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione	Pag. 13

CAPITOLO VI

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- § 16. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati . . .Pag. 15
- § 17. Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidatiPag. 15
- § 18. Qualifica di pubblici ufficiali ai rappresentanti di listaPag. 16
- § 19. Sanzioni per i rappresentanti di listaPag. 16

CAPITOLO VII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

- § 20. Presentazione del presidente al sindacoPag. 17
- § 21. Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinioPag. 17
- § 22. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio di sezionePag. 18
- § 23. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruotePag. 20
- § 24. Custodia della sala della votazionePag. 20

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

- § 25. Insediamento dei componenti dell'ufficioPag. 22
- § 26. Ammissione dei rappresentanti di listaPag. 22
- § 27. Accesso nella sala della votazionePag. 23

CAPITOLO IX

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- § 28. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione .Pag. 24
- § 29. Annotazioni alle liste di sezionePag. 24

CAPITOLO X

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- § 30. Autenticazione delle schede - Operazioni da compierePag. 25
- § 31. Determinazione del numero delle schede da autenticare . . .Pag. 25
- § 32. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e timbrarePag. 25
- § 33. Rinvio delle operazioni e custodia della salaPag. 26

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

- § 34. Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezionePag. 28
- § 35. Sigillatura dell'urnaPag. 28

CAPITOLO XII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- § 36. Apertura della votazionePag. 29
- § 37. Ammissione degli elettori alla votazionePag. 30
- § 38. Identificazione degli elettoriPag. 32
- § 39. Esibizione del certificato elettorale, della sentenza o dell'attestazione del sindacoPag. 33
- § 40. Consegna della scheda e della matita all'elettorePag. 34
- § 41. Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggioPag. 34

CAPITOLO XIII

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- § 42. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impeditoPag. 36
- § 43. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco rilasciata su decisione della Commissione Elettorale CircondarialePag. 38

- § 44. Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 40, comma 1, della legge regionale 4/1995 e successive modificazioniPag. 38
- § 45. Caso in cui votano gli elettori non deambulantiPag. 39
- § 46. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la deterioraPag. 39
- § 47. Caso in cui l'elettore non vota nella cabinaPag. 40
- § 48. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del votoPag. 40
- § 49. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatorePag. 40
- § 50. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidentePag. 41
- § 51. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del votoPag. 41

CAPITOLO XIV

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

- § 52. Chiusura della votazionePag. 42

CAPITOLO XV

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

- § 53. PremessaPag. 43
- § 54. Accertamento del numero dei votantiPag. 43
- § 55. Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichiPag. 44
- § 56. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i tagliandi di controllo dei certificati elettorali e le schede non utilizzatePag. 44
- § 57. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio . .Pag. 45

PARTE QUARTA
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XVI
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

- § 58. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinioPag. 48

CAPITOLO XVII
LO SCRUTINIO

- § 59. Termini per le operazioni di scrutinioPag. 49
- § 60. Inizio dello scrutinioPag. 49
- § 61. Spoglio e registrazione dei votiPag. 49
- § 62. Vari modi per esprimere il votoPag. 50
- § 63. Casi di nullità - Schede bianchePag. 50
- § 64. Voti contestatiPag. 52
- § 65. Operazioni di controllo dello spoglioPag. 53
- § 66. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti ...Pag. 53
- § 67. Risultato dello scrutinioPag. 53
- § 68. Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con il verbale e con gli atti dello scrutinioPag. 53

CAPITOLO XVIII
RICONSEGNA DEL MATERIALE

- § 69. Incaricati del ritiro del materialePag. 55
- § 70. Confezione del plico con il materiale da restituirePag. 55

CAPITOLO XIX
LO SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIU DI UNA SEZIONE

- § 71. L'adunanza dei presidenti delle sezioniPag. 56
- § 72. Intervento dei vice presidenti delle sezioni alle operazioni della adunanzaPag. 56
- § 73. Compiti dei componenti l'adunanzaPag. 56
- § 74. Poteri del presidente dell'adunanzaPag. 56
- § 75. Poteri dell'adunanzaPag. 57

CAPITOLO XX

SALA DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

- § 76. Sede dell'adunanzaPag. 58
§ 77. Accesso alla sala dell'adunanzaPag. 58

CAPITOLO XXI

**LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

- § 78. Inizio delle operazioniPag. 59
§ 79. Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanzaPag. 59
§ 80. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezionePag. 59

CAPITOLO XXII

**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
DELLE SEZIONI**

- § 81. Operazioni di spoglioPag. 60
§ 82. Compilazione dei verbaliPag. 60
§ 83. Formazione e spedizione dei plichiPag. 60

CAPITOLO XXIII

**OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE
ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO**

- § 84. Riepilogo dei votiPag. 61
§ 85. Proclamazione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco ..Pag. 61
§ 86. Parità di voti tra candidatiPag. 61

CAPITOLO XXIV

**DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE**

- § 87. Determinazione della cifra elettorale di listaPag. 63
§ 88. Determinazione della cifra individualePag. 63
§ 89. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata ai
candidati eletti sindaco e vice sindacoPag. 63
§ 90. Determinazione del numero dei seggi tra le altre listePag. 63

CAPITOLO XXV

**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

- § 91. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna listaPag. 65
- § 92. Accertamenti dei motivi di ineleggibilitàPag. 65
- § 93. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunalePag. 65
- § 94. Elenchi dei candidati non elettiPag. 65

CAPITOLO XXVI

**PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

- § 95. PremessaPag. 67
- § 96. Verifica del primo quorumPag. 67
- § 97. Verifica del secondo quorumPag. 68
- § 98. Proclamazione degli elettiPag. 68

CAPITOLO XXVII

VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

- § 99. Compilazione del verbalePag. 69
- § 100. Spedizione del verbalePag. 69

CAPITOLO XXIX

LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

- § 101. PremessaPag. 70
- § 102. Composizione dell'ufficioPag. 70
- § 103. Apertura della votazione di ballottaggioPag. 70
- § 104. Spoglio e registrazione dei votiPag. 70

CAPITOLO XXVIII

**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

- § 105. PremessaPag. 72
- § 106. Operazioni dell'adunanza dei presidentiPag. 72

- § 107. Riepilogo dei votiPag. 72
- § 108. Proclamazione alla carica di sindaco e alla carica di vice sindacoPag. 72
- § 109. Riparto e assegnazione dei seggi tra le listePag. 73
- § 110. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunalePag. 73
- § 111. Verbale delle operazioniPag. 73

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XLVI
SANZIONI PENALI

- § 112. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici elettoraliPag. 77
- § 113. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinioPag. 77
- § 114. Chi può promuovere l'azione penalePag. 77